



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

ORDINANZA SINDACALE

N° 3 DEL 20/01/2021

OGGETTO: DISCIPLINA DEL MERCATO DOMENICALE SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 – APPLICAZIONE MISURE RESTRITTIVE IN RIFERIMENTO ALL'ATTRIBUZIONE DELLA ZONA DA PARTE DEL MINISTERO DELLA SANITA' FINO AL 05/03/2021.

IL SINDACO

VISTI:

- il DECRETO-LEGGE n.2 del 14/01/2021 che proroga al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza COVID-19;
- il DPCM in vigore dal 16/01/2021 al 05/03/2021, con il quale sono state introdotte nuove misure per il contenimento del contagio da COVID-19;
- l'ordinanza del Ministro della Salute dell'08/01/2021 che ha attribuito alla Regione Emilia Romagna e fino al 15/01/2021, le misure restrittive previste dall'art. 2 del DPCM del 03/12/2021 (zona arancione);

CONSIDERATO:

- che quale zona arancione, l'Emilia Romagna sconta il divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
- che periodicamente il Ministero della Salute rivede la situazione epidemiologica a livello nazionale e regionale attribuendo ad ogni territorio una diversa colorazione a seconda dei dati rilevati;
- che stante il perdurare della situazione generata alla pandemia derivante dalla diffusione del Covid-19 si ritiene di predisporre una disciplina che preveda le misure da adottare qualora alla regione Emilia Romagna venga attribuita la zona gialla o arancione e la sospensione del mercato qualora venga attribuita la zona rossa;
- che il combinato disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 117 del decreto legislativo n. 112/1998 consente al Sindaco di adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

DATO ATTO che, stante la competenza dell'organo consiliare in materia di regolamentazione, il presente atto viene adottato in via sperimentale visto il carattere emergenziale e temporaneo legato all'emergenza sanitaria da COVID-19, che lo ascrivono alla competenza del Sindaco;

RITENUTO quindi necessario, alla luce di quanto sopra:

- prevedere, le modalità temporanee, misure e condizioni di sicurezza per lo svolgimento dell'attività mercatale;
- dare atto che il mercato si terrà nel caso in cui alla regione Emilia Romagna venga attribuita la zona gialla oppure la zona arancione ed invece sarà sospeso in caso venga attribuita la zona rossa;
- richiedere alla Polizia Locale che venga dato riscontro dello svolgimento dei mercati poiché, in caso emergano criticità nei comportamenti sia da parte del pubblico che degli operatori rispetto alle norme in essere per il contrasto al COVID, si procederà all'adozione di misure in termini più restrittivi comprensive anche di eventuale nuova sospensione del mercato per i successivi appuntamenti settimanali;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il DPCM del 03/12/2020;
- il Decreto Legge 1 del 05/01/2021;
- la L.R.E.R. n. 12/1999;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020;

- il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.113 del 17/06/2020;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 137 del 3 luglio 2020;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.151 del 24/07/2020;
- lo Statuto del Comune di Traversetolo;
- il regolamento vigente per la disciplina del commercio su aree pubbliche;
- la propria precedente ordinanza n.109 del 29/12/2020 "Orari di vendita al dettaglio su aree pubbliche - anno 2021";

ORDINA

- 1) nel caso il Ministero della Salute attribuisca alla regione Emilia Romagna la **zona rossa**, il mercato è sospeso;
- 2) nel caso il Ministero della Salute attribuisca alla regione Emilia Romagna la **zona gialla o arancione** il mercato si svolge nel rispetto della seguente disciplina temporanea:

a) è vietato porre in vendita beni usati;

b) non verranno effettuate le operazioni di spunta e le assenze maturate nel periodo interessato dall'emergenza COVID-19 sia da parte degli spuntisti che da parte dei concessionari non verranno cumulate ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del vigente regolamento comunale che disciplina il commercio su aree pubbliche;

- c) non sarà possibile la partecipazione da parte di soggetti diversi:
- dai titolari di concessione nel mercato del Comune di Traversetolo per il commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - dai produttori agricoli titolari di concessione nel mercato del Comune di Traversetolo per il commercio dei loro prodotti;
 - dai frequentatori dell'angolo del biologico e naturale;
 - dalle associazioni e dai partiti politici;
 - dagli sponsor;
 - dagli espositori di automobili e di altri beni/oggetti;
- d) gli allestimenti dei posteggi devono essere così organizzati:

d1) gli spazi espositivi nella parte frontale devono arretrare di metri 1 (uno) partendo dalla delimitazione apposta dal Comune (rondelle metalliche inchiodate a terra) se presente e comunque la profondità dovrà risultare di un metro inferiore a quanto indicato dalla concessione di suolo pubblico rilasciata al titolare del posteggio; gli operatori degli spazi espositivi contigui dovranno installare nella parte laterale idonea tamponatura in modo da separare i posteggi e chiudere il passaggio tra gli stessi. Tra i posteggi 67 e 68 di Piazza Marconi/Largo Fanfulla deve essere garantito l'accesso al pubblico esercizio esistente "Caffè Centrale" e nel contempo occorre evitare promiscuità tra i clienti degli operatori di tali posteggi e quelli del pubblico esercizio. Il posteggio n. 68 è tenuto pertanto ad arretrare l'esposizione laterale di 1 metro e ad adottare tutti gli accorgimenti affinché venga garantita la distanza interpersonale tra la clientela del bar e la propria prevista dalle vigenti norme COVID. Gli spazi dedicati al biologico/naturale dislocati in Via Matteotti vengano spostati di seguito al mercato contadino in via San Martino in direzione sud;

d2) gli operatori dovranno altresì mettere a disposizione della clientela i prodotti per la pulizia delle mani;

d3) gli operatori dovranno esporre adeguato materiale informativo per l'utenza sulle regole COVID da osservare ed il cartello trasmesso unitamente al presente atto;

d4) gli operatori dovranno indossare sempre sia le mascherine di protezione che i guanti monouso, o in alternativa a questi ultimi provvedere ad una igienizzazione frequente delle mani; gli operatori del mercato domenicale devono in ogni caso osservare ogni altra prescrizione contenuta nelle specifiche linee guida di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente dell'Emilia-Romagna n. 82 del 17/05/2020, così come modificato dai Decreti del Presidente della Regione Emilia Romagna n.113 del 17/06/2020 e n. 137 del 3 luglio 2020;

d5) la merce non può essere appoggiata direttamente a terra, nemmeno durante la fase di allestimento dell'esposizione;

d6) gli operatori dovranno sorvegliare che i clienti indossino i guanti monouso o che effettuino la disinfezione delle mani nel caso in cui scelgano in autonomia la merce toccandola;

e) è proibito l'ingresso al mercato a soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°). Nel caso una persona avvertisse questi sintomi si impegna a lasciare la zona del mercato immediatamente e ad informare subito le autorità competenti;

f) i visitatori sono obbligati ad indossare SEMPRE le mascherine di protezione (non solo quindi durante gli acquisti ma anche durante le file di attesa e durante il transito nell'area del mercato) e rispettare la segnaletica apposta sulle transenne relativa ai percorsi di entrata ed uscita dedicati;

g) è obbligatorio mantenere il distanziamento di almeno un metro tra le persone, sia nelle file di attesa, sia nei movimenti all'interno del mercato, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;

h) i rifiuti, ed in particolare modo mascherine e guanti monouso, non dovranno essere gettati a terra, ma inseriti negli appositi bidoni presenti sull'area del mercato;

i) i visitatori del mercato domenicale devono in ogni caso osservare ogni altra prescrizione contenuta nelle specifiche linee guida di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente dell'Emilia-Romagna n. 82 del 17/05/2020, così come modificato dal Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.113 del 17/06/2020;

l) la Polizia Locale dell'Unione Pedemontana Parmense potrà sempre intervenire se necessario per evitare assembramenti. Le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020, sono accertate dai soggetti di cui all'articolo 13 della L. n. 689/1981. Quanto previsto dal comma precedente non si applica alle violazioni di cui al punto 2 lettera a) e lettera d) sub 1-3-5 e della lettera h), per le quali invece sono previste le sanzioni amministrative pecuniarie comportanti il pagamento di una somma di denaro da 25,00 € a € 500,00 e per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta, in base all'art. 16 della legge 689/81”;

DISPONE

- la presente ordinanza ha efficacia fino al 05 marzo 2021;
- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comune.traversetolo.pr.it;
- di incaricare la Polizia Locale dell'Unione Pedemontana Parmense della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza richiedendo altresì che venga dato riscontro dello svolgimento dei mercati, poiché, in caso emergano criticità nei comportamenti sia da parte del pubblico che degli operatori rispetto alle norme in essere per il contrasto al COVID, si procederà all'adozione di misure in termini più restrittivi comprensive anche di eventuale nuova sospensione del mercato per i successivi appuntamenti settimanali;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Parma, alla Polizia Locale dell'Unione Pedemontana Parmense, al Comando Stazione Carabinieri di Traversetolo;

RENDE NOTO

avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna – sede di Parma – entro il termine di 60 giorni, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla piena conoscenza, ovvero, dal giorno di scadenza del termine della pubblicazione.

In ottemperanza all'obbligo imposto dal decreto lgs. n. 33/13, si dispone la pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione del sito internet istituzionale del Comune di Traversetolo.

Traversetolo, lì 20/01/2021

firmato digitalmente
IL SINDACO
DALL'ORTO SIMONE / INFOCERT
SPA